



12686-27

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Oggetto

**SECONDA SEZIONE CIVILE**

LAVORO  
AUTONOMO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FELICE MANNA - Presidente -
- Dott. MILENA FALASCHI - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO - Consigliere -
- Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS - Rel. Consigliere -
- Dott. STEFANO OLIVA - Consigliere -

R.G.N. 10934/2017

Cron. 12686

Rep. 21

Ud. 01/12/2021

cc

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 10934-2017 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) PRSSO L'AVV. (omissis) ,

rappresentato e difeso dall'avv. (omissis)

(omissis) ;

**- ricorrente -**

**contro**

(omissis) SRL IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP. TE

PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliata in (omissis)

(omissis) , presso lo studio

dell'avvocato (omissis) , che la rappresenta e

difende unitamente all'avvocato (omissis) ;

**- controricorrente -**

2021

2552

avverso la sentenza n. 3995/2016 della CORTE  
D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/10/2016;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 01/12/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA  
BESSO MARCHEIS;

## **11. R.G. n. 10934/2017**

### **PREMESSO CHE**

1. L'architetto (omissis) conveniva in giudizio la società (omissis) s.r.l., chiedendo che fosse condannata a pagare euro 10.240 a titolo di compensi professionali relativi all'incarico "per la redazione del progetto di ristrutturazione e direzione lavori" di un immobile in (omissis). Il Tribunale di Milano, esclusa la configurabilità di una *mutatio libelli* e ritenendo che la convenuta non avesse fornito la prova liberatoria che i lavori non erano finiti, condannava la società a pagare euro 10.000.

2. La società (omissis) ha impugnato la sentenza. La Corte d'appello di Milano - con sentenza 26 ottobre 2016, n. 3995 - ha accolto il gravame e, in totale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato inammissibile la domanda di pagamento proposta da (omissis), condannando lo stesso a restituire alla controparte la somma di euro 14.587,29 dalla stessa corrisposta in esecuzione della sentenza impugnata.

3. Avverso la sentenza del Tribunale (omissis) ricorre per cassazione.

Resiste con controricorso la società (omissis) s.r.l.

Il ricorrente ha depositato memoria.

### **CONSIDERATO CHE**

I. Il ricorso denuncia "violazione dell'art. 183 c.p.c., mancata applicazione del principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione, sezioni unite, n. 12310/2015 in materia di *mutatio/emendatio libelli*".

Il motivo è fondato. Il ricorrente, con l'atto introduttivo di primo grado, premesso di essere stato incaricato dalla ricorrente della redazione di un progetto di ristrutturazione e direzione dei lavori di una unità immobiliare e che era stato concordato un corrispettivo di euro 25.000 e dopo aver precisato di aver sollecitato il pagamento di euro 10.000 e che tale richiesta era rimasta senza esito, aveva chiesto di

accertare che la società convenuta era debitrice nei suoi confronti di euro 10.240 chiedendo che fosse condannata al pagamento di tale importo. A fronte della eccezione della convenuta di avere pagato quanto richiesto con il sollecito, il ricorrente precisava nella prima memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. che "la domanda attorea non trae fondamento dal mancato pagamento della *pro forma* [...], bensì dal conferimento d'incarico di progettazione e ristrutturazione nonché di direzione dei lavori". Si è pertanto di fronte ad una mera precisazione della domanda, non essendo mutato il *petitum* e rimanendo fermo il fondamento della pretesa nell'incarico di progettazione e direzione lavori, così che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che si trattasse di una domanda nuova e in quanto tale inammissibile. La conclusione risulta rafforzata alla luce della posizione espressa da questa Corte con la pronuncia delle sezioni unite n. 12310/2015, pur ampiamente esaminata dalla Corte d'appello (v. pp. 4-6 della sentenza impugnata). Secondo le sezioni unite, infatti, "la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("*petitum*" e "*causa petendi*"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali".

II. Il ricorso va quindi accolto.

La sentenza impugnata va cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte d'appello di Milano, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

#### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale della sezione II civile,  
in data 1° dicembre 2021.

Il Presidente  
(Felice Manna)

Funzionario Giudiziario  
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma. 21 APR. 2022

Funzionario Giudiziario  
Valeria NERI